

fato domino Joan Jacobo et a tutti li fratelli, et tutti quelli li hanno servito de qui indietro et nominandi per il prefato domino Joan de Medici in termine di giorni 12 ampla et generale de tutti li loro eccessi et delitti comessi, *etiam* che fossero tali che rizercassero speciale et individua mentione, come saria *crimen lesae Maiestatis*, dimodochè non saranno vexati *directe neque indirecte*, nè se gli potrà procedere per alcuno iudicio et saranno restituiti li loro beni a tutti, et il tutto sarà interinato dal Senato di Sua Excellentia.

Che Sua Excellentia deputarà commissari, quali in termine di mexi tre dapò la restitutione farano executione, *omni exceptione remota*, contra li soi debitori et contra chi haverà auto cosa alcuna sua per quale causa sia. Et se gli saranno alcune intrate de la Camera, che ne li tempi inanti che fusse principia la guerra non siano scosse, se gli concederà ogni executione contra nel preditto termine di tre mexi, perchè Sua Excellentia intende et vole sia pagato non obstante alcuna cosa si potesse dire in contrario. Et la guerra se intenda principia a calende di giugno 1531.

Si concederà che le cose, terminate per il prefato domino Joan Jacobo o soi iudici per iustitia, mentre ha tenuto il paese, siano valide.

Che li beni et proprietate da lui et fratelli comprati legittimamente da li veri patroni li siano pagati o da Sua Excellentia o da altri, in termine di 6 mexi dal dì di la restitutione di le forteze.

Che Sua Excellentia et prefati commissari et oratori sguizari et grisoni, a nome *ut supra* concederano che'l prefato domino Joan Jacobo possi andare liberamente et sicuro con tutti li soi fratelli servitori et fanti dove vorà, et se gli farà avere salvoconduto da Signori venetiani in bona et valida forma, et il prefato signor protonotario Carazolo et il signor conte Maximiliano Stampa lo accompagneranno sicuro, cioè che prima facendo compagna al prefato domino Joan Jacobo fuori dil loco di Lecho subito sia remesso et dato in potere de li prefati signori protonotario et conte Maximiliano a nome però di Sua Excellentia, et poi hessendo conduto esso domino Joan Jacobo sicuro et salvo fuori del Stato, accompagnerano l'altro fratello, overo altra persona che sarà in Musso, restituito subito Musso, quelli resteranno si darà subito in mano de li prefati signori protonotario Carazolo et conte Maximiano per nome di Sua Excellentia et de li prefati signori svizari et grisoni.

Che Sua Excellentia concederà che'l prefato do-

mino Joan Jacobo et soi *ut supra* che l'hanno servito, possino galder il suo, tanto stando nel Stado, quanto fuori, et non possino esser gravati loro nè soi beni fuori dell'ordinario.

Che Sua Excellentia farà dar ad esso domino Joan Jacobo et soi fanti da viver per passaggio gratis nel Stato de Sua Excellentia, mentre che'l viaggio se continua.

Che ad richiesta et preghi di Sua Excellentia, il prefato signor protonotario Carazolo, *animo suo proprio*, et come ambassator di la Cesarea Maestà et *speciliter* a cui è commesso di trattar l'accordo presente, prometterà et obbligherassi che Sua Excellentia osserverà da vero principe inviolabilmente senza alcuna excetione le sopraditte tutte conditione, modi, capitoli et promissione. Il simile farà il prefato signor conte Maximiliano, de ordine de Sua Excellentia. E sopra ciò darano scritture autentiche di loro mano sottoscritte per fede.

Che stati depositati li scuti 10 milia sopraditti, date le cautione nel modo *ut supra* de li 25 milia restanti et consignate in Verzelli le fede de li prefati signori protonotario et conte, debbasi remetter et restituir le fortezze di Lecho et Musso et tutti li altri loci che tiene il prefato domino Joan Jacobo, nel modo sopraditto, in poter de li prefati signori protonotario et conte a nome *ut supra*, et il protonotario Medici fratello del prefato domino Joan Jacobo *statim* se costituirà col mandato in poter di Sua Excellentia, et sotto sua fede et delli prefati signori protonotario et conte, persino tanto che dal canto del ditto domino Joan Jacobo siano restituiti et remessi diti lochi et fortezze come di sopra, et *hoc facto*, sia poi in sua libertà.

*Item*, si è convenuto fra esse parte che da li 16 del prefato mexe di febraro inanti non se abbia ad far offesa nè novità alcuna de qualsivoglia modo da l'una et l'altra parte. Et perchè non si pò così in un momento far il deposito delli ditti scuti 10 mila, nè prestar le cautione per li restanti, come di sopra, si è convenuto che per nove giorni da poi mediate seguenti che finirano a li 25 del presente mexe si debba far refrescamento al prefato domino Joan Jacobo et soi tanto di Lecho, quanto di Musso, rechiedendolo, et a l'arbitrio de li prefati signori protonotario Carazolo et vescovo di Verzelli per precio honesto, excettuando però pane et vino. Et se l'accadesse che nel ditto termine non si potesse per il prefato signor duca dare compitamente le sopraditte cautione, et che li bisognasse più tempo, come sareb-